

Aula 'B'



01101.07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

18 GEN. 2007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Michele DE LUCA	- Presidente -	R.G.N. 18275/04
Dott. Pietro CUOCO	- Consigliere -	Cron. 1101
Dott. Gabriella COLETTI DE CESARE	- Consigliere -	Rep.
Dott. Maura LA TERZA	- Consigliere -	Ud.14/11/06
Dott. Filippo CURCURUTO	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

N. G. A M. A T., elettivamente domiciliata
 in ROMA VIALE PARIOLI 93, presso lo studio
 dell'avvocato CALABRO' ALESSANDRA (STUDIO COMITO),
 rappresentata e difesa dall'avvocato CUCCA GIUSEPPE
 LUIGI SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ENTE POSTE ITALIANE SPA -;

- intimato -

avverso la sentenza n. 191/03 della Sezione distaccata
 di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 30/07/03

2006

3745

- R.G.N. 37/2002;

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 14/11/06 dal Consigliere Dott. Filippo

CURCURUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per

l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

E' domandata, per due motivi, la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame proposto da G. M. T. N. contro la sentenza che aveva respinto l'impugnazione del licenziamento disciplinare intimato alla N. dalle Poste italiane s.p.a.

Il giudice di merito ha ritenuto che la sanzione irrogata il 28 aprile 1999 per fatti di rilievo penale correlati all'attività lavorativa (sottrazione di due assegni del valore di 10.000.000 e di £ 1.070.000) commessi nel 1990 e per i quali nelle more del giudizio di primo grado la N. era stata condannata con sentenza irrevocabile, fosse tempestivo ancorché gli addebiti fossero stati contestati solo nel 1999 e la relazione ispettiva risalente al 1990 indicasse già la N. come il soggetto più probabilmente responsabile, perché, nella specie, la ragione della mancata contestazione era costituita dalla prudente e fiduciosa attesa della risposta del giudice penale.

Le Poste Italiane non hanno depositato controricorso.

Il difensore della ricorrente ha fatto pervenire alla Corte una dichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dall'Organismo unitario dell'Avvocatura.

Considerato in diritto

L'istanza di astensione non può essere accolta perché la controversia, riguardando un licenziamento, rientra fra quelle che devono esser comunque trattate, secondo le stesse disposizioni di autoregolamentazione.

Il primo motivo di ricorso denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.

Il giudice del merito ha ritenuto regola di prudenza per il datore di lavoro attendere l'esito del procedimento penale giustificando poi l'adozione del licenziamento con la mancata definizione del giudizio penale di primo grado dopo nove anni.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 codice civile in relazione all'articolo 7 della legge 300/70; omessa motivazione in ordine punti decisivi della controversia.

La corte ha sostanzialmente trascurato il principio secondo cui la non immediatezza della contestazione determina illegittimità del licenziamento.

I due motivi possono esser trattati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono fondati.

Vale anzitutto ricordare che l'immediatezza della contestazione nel procedimento disciplinare costituisce elemento costitutivo del recesso per giusta causa, che deve essere verificato d'ufficio dal giudice. Una volta eccepita dal lavoratore licenziato la tardività della contestazione, fa

carico al datore di lavoro l'onere di dimostrare le ragioni impeditive della tempestiva cognizione del fatto poi addebitato al dipendente (v. fra, le molte. Cass. 20 giugno 2006 n. 14115).

Vale poi tenere presente che il principio della immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza. (v. fra le molte, Cass. 12 maggio 2005 n. 9955; Cass. 13 giugno 2006 n. 13621 che sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso incidentale proposto dal datore di lavoro e confermato l'impugnata sentenza di merito con la quale era stata rilevata la illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro, in base alla riscontrata tardività della contestazione mossa al dipendente del cui comportamento - rilevante disciplinarmente e consistente nello svolgimento di altra attività lavorativa presso altra azienda - lo stesso datore era già a conoscenza da un apprezzabile tempo)..

In particolare, con riferimento a fatti aventi rilievo penale è stato precisato che il principio sopramenzionato - la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro- non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore; peraltro, la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l'onere, per il medesimo di promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità. (Cass. 9 agosto 2004 n. 15361).

D'altra parte l'accertamento del giudice di merito circa il requisito della immediatezza si sottrae al sindacato di legittimità solo se congruamente motivato (Cass.. 4 marzo 2004 n. 4435).

In definitiva l'intervallo di tempo trascorso rispetto ai fatti non influisce sulla validità della contestazione e del licenziamento solo se giustificato dalla necessità non di un accertamento totale e compiuto sul fatto stesso ma dall'esigenza per il datore di acquisire conoscenza del fatto nelle sue linee essenziali e della sua riferibilità al lavoratore, sicché quando tale riferibilità - ossia la probabilità che il lavoratore sia l'autore del fatto resta assai incerta è consentito far riferimento alle risultanze del processo penale. La Corte di merito si è invece discostata in larga misura da questi principi perché pur avendo dato atto in sostanza che l'ispezione del 1990 portava con grande verosimiglianza ad individuare nella N. ~~XXXX~~ la responsabile degli ammanchi ha ritenuto che il datore, che non risulta avesse provveduto a sospendere cautelarmene la lavoratrice, potesse attendere le risultanze del procedimento penale per contestare il fatto,

peraltro non avvedendosi che in realtà lo stesso datore, resosi conto dell'impossibilità di un ulteriore ritardo, non aveva affatto atteso l'esito del giudizio penale ma aveva proceduto contestare il fatto prima della conclusione di tale giudizio, a nove anni di distanza dalla denuncia.

Quindi l'apprezzamento della tempestività è stato effettuato sulla base di indici del tutto inadeguati, poiché senza neppure far riferimento ai tempi necessari per l'accertamento da parte del datore, è stata valorizzata una esigenza di assoluta certezza derivante dal giudizio penale.

Il ricorso va pertanto accolto con rinvio della causa ad altro giudice di merito che la riesaminerà in base al principio per cui "in tema di licenziamento disciplinare nel valutare l'immediatezza della contestazione occorre tenere conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito i dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione. Ne consegue che l'aver presentato a carico di un lavoratore denuncia di un fatto penalmente rilevante connesso con la prestazione di lavoro non consente al datore di attendere gli esiti del processo penale sino alla sentenza irrevocabile prima di procedere alla contestazione dell'addebito, dovendosi valutare la tempestività di tale contestazione in relazione al momento in cui i fatti a carico del lavoratore appaiano ragionevolmente sussistenti".

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello di Cagliari.

Roma 14 novembre 2006

Filippo Curcurato est.

Michele De Luca Presidente

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 18 GEN. 2007

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533